



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2020, proposto da

Rocco Giuseppe Baccelliere, Giuseppe Pepe, Maria Antonia Pepe e Rosa Anna Sciaraffia, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Giuseppe Durano e Guido Befani, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Regione Basilicata, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro 4;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

nei confronti

Gallo Due S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Chiara Tortorella, Jacopo Nardelli, Pierpaolo Mastromarini, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, Consorzio di Bonifica della Basilicata non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti aventi ad oggetto la “Comunicazione (art. 17 comma 2 D.P.R. 327/2001) di avvenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza (art. 12 comma 1 D. lgs. 387/2003)” notificati agli odierni ricorrenti nelle date del 15.1.2020 (docc. A e C) e del 14.1.2020 (doc. B e D);
- del provvedimento 23AF.2019/D.00145 del 6.3.2019, recante Autorizzazione Unica in variante per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in agro del Comune di Oppido Lucano in località “Serra Martino” della potenza di 20,7 MW - Società proponente Gallo Due S.r.l.;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento 24AA.2020/D.00051 del 18.2.2020 del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità avente a oggetto “Autorizzazione di accesso - art. 15 DPR 327/01 per l’esecuzione dei rilievi ed accertamenti planimetrici, realizzazioni di piste per realizzazione di sondaggi, lettura della strumentazione di monitoraggio per la bonifica di ordigni bellici, anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici”;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento 23AB.2018/D.00323 del 13.4.2018, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14.12.1998 (e s.m.i.) avente a oggetto “Fase di screening. Parere favore-vole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente alla “Variante sostanziale al progetto definitivo autorizzato per la costruzione ed esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle relative infrastrutture indispensabili in agro del Comune di Oppido Lucano (PZ)” - Proponente: Gallo Due S.r.l.;

- di ogni altro atto e/o provvedimenti presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Gallo Due S.r.l. e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame, impregiudicato l'esame delle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità sollevate dalle controparti, che il ricorso non appare assistito, nel suo complesso, da profili di fondatezza;

Ritenuto, inoltre, che la domanda cautelare non è sorretta dalla dimostrazione di convincenti profili di irreparabilità del danno, tenuto conto dell'esistenza di un'idonea garanzia a copertura dei costi di ripristino delle aree interessate dai lavori di realizzazione dell'impianto eolico, nonché - in ottica comparativa - della preminenza dell'interesse pubblico sotteso alla prosecuzione di detti lavori;

Ritenuto, per tali ragioni, che la domanda cautelare va respinta;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese della presente fase

in favore della Regione Basilicata e della società Gallo Due s.r.l., liquidandole forfetariamente nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, ciascuno. Compensa le spese nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO